

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 dicembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

Numero di pubblicazione 1980.

LEGGE 31 dicembre 1931, n. 1711.

Conversione in legge del R. decreto-legge 28 aprile 1930, n. 424, relativo al riordinamento della Cassa di ammortamento del debito pubblico interno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;  
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il R. decreto-legge 28 aprile 1930, n. 424, relativo al riordinamento della Cassa d'ammortamento del debito pubblico interno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 dicembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

Numero di pubblicazione 1981.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1931, n. 1684.

Ordinamento dell'Ispettorato corporativo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Visto l'art. 2, capoverso, del R. decreto 14 novembre 1929, n. 2183;

Visto l'art. 2 del R. decreto 12 giugno 1930, n. 805;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di disciplinare la competenza e l'ordinamento dell'Ispettorato corporativo;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto coi Ministri per le finanze, per l'interno e per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Attribuzioni dell'Ispettorato corporativo.*

Art. 1.

Oltre alle attribuzioni deferite all'Ispettorato corporativo dall'art. 2 capoverso del R. decreto 14 novembre 1929, nu-

mero 2183, spetta ad esso la vigilanza sull'esecuzione dei contratti collettivi di lavoro e delle norme equiparate. Gli spetta altresì:

a) di raccogliere tutte le notizie e le informazioni che fossero richieste dal Ministero delle corporazioni o dalla Magistratura del lavoro sulle condizioni e lo sviluppo della produzione nazionale e delle singole attività produttive; di compiere tutte le rilevazioni, indagini e inchieste delle quali fosse incaricato dal Ministero delle corporazioni;

b) di vigilare il funzionamento delle attività previdenziali, assistenziali e igienico-sanitarie a favore dei prestatori d'opera compiute dalle associazioni professionali, da altri enti pubblici e da privati, escluse le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e le istituzioni esercitate direttamente dallo Stato, dalle provincie e dai comuni per il personale da essi dipendente;

c) di compiere tutte le funzioni che ad esso vengano demandate da disposizioni legislative e regolamentari e da norme emanate dal Consiglio nazionale delle corporazioni.

Restano ferme le attribuzioni del Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, e quelle dell'Opera nazionale per la protezione della maternità ed infanzia ai sensi della legge 10 dicembre 1925, n. 2277, e delle relative norme regolamentari.

Art. 2.

Le attribuzioni relative alla vigilanza sull'applicazione delle norme sul lavoro, sull'assistenza e sulla previdenza sociale, che le singole leggi affidano a speciali organi del Ministero delle corporazioni o ad enti dipendenti dallo stesso Ministero, sono esercitate esclusivamente dall'Ispettorato corporativo.

Art. 3.

Gli ispettori, nei limiti del servizio a cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalle singole leggi e dai regolamenti, sono ufficiali di polizia giudiziaria.

Gli ispettori possono richiedere l'opera dell'ufficiale sanitario, dei sanitari dipendenti da enti pubblici e dei medici di fabbrica, quando debbano compiere accertamenti sulle condizioni sanitarie dei prestatori d'opera e sulle condizioni igieniche dei locali di lavoro e delle loro dipendenze.

Art. 4.

Coloro che non forniscano all'Ispettorato notizie legalmente richieste a norma dell'art. 1 o le diano errate od incomplete sono puniti con ammenda fino a L. 4000.

Le notizie comunicate all'Ispettorato o da questo richieste o rilevate non possono essere pubblicate nè comunicate a terzi o ad uffici pubblici in modo che se ne possa dedurre l'indicazione delle persone o dei datori di lavoro ai quali si riferiscono, salvo il caso di loro espresso consenso.

Art. 5.

Le disposizioni impartite dagli ispettori a norma di legge nell'esercizio delle loro funzioni sono esecutive. Contro di esse è ammesso ricorso al Ministero delle corporazioni entro 15 giorni. Il ricorso non ha effetto sospensivo salvo i casi nei quali la sospensione sia espressamente stabilita da disposizioni legislative o regolamentari o il Ministro ritenga di disporla.

Le inosservanze delle disposizioni legittimamente impartite dagli ispettori nell'esercizio delle loro funzioni sono punite con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a L. 2000, qualora il fatto non costituisca reato più grave.

## Art. 6.

Restano ferme tutte le altre disposizioni legislative vigenti in quanto non siano derogate dagli articoli precedenti.

*Ordinamento dell'Ispettorato corporativo.*

## Art. 7.

L'Ispettorato corporativo è costituito da un nucleo di ispettori corporativi centrali, da uffici regionali, aventi sede in Torino, Genova, Milano, Brescia, Trento, Padova, Trieste, Bologna, Firenze, Perugia, Ancona, Roma, Chieti, Napoli, Bari, Potenza, Reggio Calabria, Palermo, Catania e Cagliari, e da un Ispettorato medico avente sede in Roma.

La sede e la circoscrizione degli uffici regionali sarà determinata, e potrà successivamente essere modificata, con decreto del Ministro per le corporazioni.

## Art. 8.

L'organico dell'Ispettorato corporativo è fissato nella tabella allegata al presente decreto, vista, d'ordine Nostro, dai Ministri per le corporazioni e per le finanze.

Gli ispettori centrali hanno sede presso il Ministero delle corporazioni; essi attendono ad ispezioni di natura amministrativa e tecnica e ad altri incarichi e possono essere adibiti ai servizi del Ministero.

Il personale regionale presta invece servizio presso gli uffici regionali dell'Ispettorato e presso l'Ispettorato medico.

La direzione degli uffici regionali e dell'Ispettorato medico spetta agli ispettori regionali del grado 5° e 6° (ispettori generali ed ispettori capi). Eccezionalmente può anche essere affidata agli ispettori principali.

Agli ispettori regionali che hanno la direzione di un Circolo può essere altresì delegata la coordinazione dell'attività di altri Circoli dell'Ispettorato, compresi in una determinata zona.

Gli impiegati amministrativi adempiono alle mansioni proprie della loro categoria presso i Circoli dell'Ispettorato; essi concorrono, insieme con gli ispettori, nelle promozioni al grado 7° della carriera ispettiva, ove abbiano tre anni di anzianità effettiva nel grado 8°.

## Art. 9.

Per le assunzioni nella categoria del personale ispettivo ed amministrativo sono prescritti:

a) per le assunzioni del personale ispettivo (gruppo A), a seconda dei posti messi a concorso, il diploma in ingegneria, la laurea in medicina, in scienze agrarie, in giurisprudenza od in scienze economiche e commerciali;

b) per le assunzioni del personale amministrativo (gruppo A), la laurea in giurisprudenza o in scienze economiche e commerciali;

c) per le assunzioni degli ispettori aggiunti (gruppo C), a seconda dei posti messi a concorso, la licenza di istituti di istruzione professionale di 3° grado, o di Regie scuole medie agrarie o della sezione commercio e ragioneria di istituti tecnici, ovvero il diploma del corso superiore di istituto tecnico previsto dalla legge 15 giugno 1931, n. 889, per una delle seguenti sezioni: industriale e artigiana (perito industriale, capo tecnico o maestro d'arte), commerciale (ragioniere e perito commerciale), agraria (perito agrario). Ove si tratti di personale femminile, sarà richiesta la licenza di istituto medio di secondo grado.

Salvo le eccezioni previste dall'art. 13 del presente decreto, l'assunzione del personale è fatta per i gradi iniziali di ciascuna categoria e, salvo che per il personale subalterno, esclusivamente in base a concorsi per esami.

Nel bando di concorso sarà di volta in volta determinato, in relazione alle esigenze di servizio ed alla categoria di personale, quale dei titoli sia prescritto per ciascuno dei posti messi a concorso e saranno stabilite altresì le norme per il concorso stesso.

Nel bando di concorso potrà essere determinato di volta in volta il numero massimo dei posti conferibili al personale femminile.

Salvo il disposto dell'art. 13, al grado 8° dei posti di ispettore centrale e regionale si accede esclusivamente mediante esame di concorso fra i funzionari del gruppo A dei gradi 9° e 10° (ispettori e personale amministrativo) dell'Ispettorato corporativo, forniti dell'anzianità prevista dal R. decreto 20 dicembre 1930, n. 1482.

## Art. 10.

Nella prima attuazione del presente decreto i posti dei gradi 5°, 6° e 7° di ispettore centrale possono, inteso il parere del Consiglio di amministrazione dell'Ispettorato, essere conferiti, anche per promozione al grado immediatamente superiore ove ricorrano i requisiti di anzianità di grado prescritti dalle vigenti disposizioni, agli impiegati di ruolo del gruppo A del Ministero delle corporazioni, compresi quelli dei ruoli dell'Ispettorato corporativo.

Non più di quattro posti del gruppo A dell'Ispettorato possono essere conferiti, inteso il parere del Consiglio di amministrazione dell'Ispettorato, anche per promozione al grado immediatamente superiore ove ricorrano i requisiti di anzianità di grado prescritti dalle vigenti disposizioni, agli impiegati di ruolo del gruppo A delle Amministrazioni dello Stato, purchè alla data del presente decreto prestino servizio da almeno un anno alle dipendenze del Ministero delle corporazioni e osservate le norme del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1482.

Salvo il disposto del 1° comma, il personale dell'Ispettorato corporativo, facente rispettivamente parte dei ruoli del personale già appartenente al soppresso Ispettorato tecnico dell'industria ed al soppresso Ispettorato dell'industria e del lavoro e del personale a contratto di questo Ispettorato, verrà fuso ed inquadrato nei corrispondenti gradi del ruolo organico di cui al presente decreto, secondo l'anzianità di servizio nel grado attualmente occupato, sia essa di ruolo che a contratto, e secondo le seguenti specificazioni:

a) gli ispettori saranno inquadrati nei corrispondenti gradi del personale ispettivo regionale (gruppo A), salvo il disposto dell'art. 11;

b) gli aiutanti ispettori saranno inquadrati nei corrispondenti gradi del personale degli ispettori aggiunti (gruppo C);

c) il personale d'ordine sarà inquadrato nei corrispondenti gradi della relativa categoria (gruppo C);

d) il personale subalterno sarà inquadrato nei corrispondenti gradi della relativa categoria.

Il servizio prestato dal personale a contratto si considera servizio di ruolo agli effetti della pensione. Il fondo accantonato presso la Cassa nazionale di assicurazioni sociali agli effetti del trattamento di quiescenza, previsto dagli articoli 48 e 49 del decreto Ministeriale 23 aprile 1925 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 maggio 1925), sarà devoluto allo Stato per la parte relativa a detti impiegati che verranno inquadrati nell'organico di cui al presente decreto, e con tale apporto si intenderanno regolate le ritenute per il trattamento di quiescenza corrispondenti ai periodi di servizio di cui al presente comma.

Il personale a contratto che non intenda continuare a prestare servizio alle condizioni stabilite dal presente articolo deve, entro quindici giorni dalla comunicazione del suo in-

quadramento, chiedere la rescissione del rapporto di impiego, ed in tal caso gli è dovuta la liquidazione prevista dall'art. 58, comma 2°, del decreto Ministeriale 23 aprile 1925, secondo l'anzianità di servizio maturata alla data del decreto Ministeriale di rescissione.

#### Art. 11.

Il personale a contratto, che in base all'art. 6, cap. 2° e 3°, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3245, abbia liquidato la pensione o la indennità per il precedente servizio prestato nel ruolo organico dell'Ispettorato del lavoro, continua ad essere regolato dal regime a contratto in base alle norme previste dagli articoli 6, 7 e 8 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3245.

In tal caso, finchè detto personale rimane in servizio, dovranno restare scoperti altrettanti posti nei gradi corrispondenti del personale dell'Ispettorato corporativo.

Tuttavia per il personale cui sia stata liquidata l'indennità una volta tanto, il Ministro può, su domanda dell'interessato e su conforme parere del Consiglio di amministrazione, consentire l'inquadramento nel ruolo dell'Ispettorato regionale, a norma del precedente articolo e secondo l'anzianità di servizio nel grado, purchè, entro un mese dalla comunicazione dell'accoglimento della domanda, l'interessato versi allo Stato la somma corrispondente all'indennità percepita, fermo restando il disposto del penultimo comma del precedente articolo.

La suddetta domanda deve essere presentata al Ministero entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

#### Art. 12.

Nella prima attuazione del presente decreto, non più di cinque posti del grado iniziale del ruolo degli ispettori aggiunti potranno essere conferiti per esame di concorso fra il personale dell'Ispettorato appartenente alla categoria d'ordine ed a quella dei commessi. Per poter prendere parte a tale concorso è necessario essere munito del titolo di studio prescritto per il gruppo cui appartiene il ruolo degli ispettori aggiunti, aver riportato negli ultimi tre anni qualifiche di ottimo ed essere dichiarato dal Consiglio di amministrazione particolarmente meritevole.

Nella prima attuazione del presente decreto, i posti vacanti del grado iniziale del personale d'ordine potranno essere conferiti per esame di concorso ai commessi, ai cottimisti ed al personale avventizio che prestino la loro opera per l'Ispettorato almeno dal 31 dicembre 1928, purchè muniti del titolo di studio prescritto per la categoria suddetta.

#### Art. 13.

Il Ministro per le corporazioni, previo concerto col Ministro per le finanze, è autorizzato a bandire concorsi per il grado iniziale di ciascun gruppo dell'Ispettorato corporativo e, nei primi tre anni di applicazione del presente decreto, anche per i gradi superiori all'iniziale della carriera ispettiva nel limite di un quarto dei posti di ciascuno di detti gradi che risulteranno vacanti dopo l'applicazione dell'articolo 15 comma 3°, ai sensi dell'art. 4 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

#### Art. 14.

Il Consiglio di amministrazione dell'Ispettorato corporativo è presieduto da un Sottosegretario di Stato per le corporazioni ed è composto del direttore generale delle corporazioni, del capo del personale del Ministero delle corpora-

zioni, del funzionario preposto all'amministrazione dei servizi dell'Ispettorato e di due ispettori corporativi regionali di grado non inferiore al 6°.

Fino a che non si sarà provveduto agli inquadramenti previsti dall'art. 10, il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Sottosegretario di Stato per le corporazioni che sovraintende ai servizi della Direzione generale delle corporazioni, ed è costituito dal direttore generale delle corporazioni, da un altro direttore generale del Ministero, da nominarsi dal Ministro, e dal capo del personale del Ministero delle corporazioni.

#### Art. 15.

L'Associazione nazionale per la prevenzione infortuni è soppressa con effetto dalla data che sarà stabilita dal Ministro per le corporazioni ed in ogni caso non oltre tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il personale dell'Associazione è ammesso a liquidare a carico dell'Associazione il trattamento di quiescenza che possa competergli per contratto o per legge.

Esso può essere assunto, secondo le mansioni esplicitate presso l'Associazione, nei corrispondenti ruoli dell'Ispettorato corporativo e nel grado che il Ministro, udito il Consiglio di amministrazione, riterrà corrispondente alla natura delle attribuzioni esplicitate nell'Associazione, ai titoli di studio ed alla capacità di ciascun impiegato, escluso peraltro, sia il collocamento nel ruolo di gruppo A del personale non provvisto di laurea, sia l'attribuzione di gradi cui sia annesso un trattamento economico complessivo superiore a quello goduto.

L'assunzione è fatta per un periodo di prova di un anno, prorogabile per un altro anno a giudizio insindacabile del Ministro.

Durante il periodo di prova l'impiegato può essere licenziato senza preavviso ed indennità. Esaurito il periodo di prova, potrà seguire la conferma in servizio nel grado che il Ministro per le corporazioni riterrà corrispondente alla capacità dell'impiegato, ferme peraltro le limitazioni stabilite nel precedente terzo comma.

L'inquadramento del personale della soppressa Associazione nazionale prevenzione infortuni nell'organico dell'Ispettorato corporativo sarà fatto in ordine di merito.

Con decreto del Ministro per le corporazioni, di concerto con quello per le finanze, saranno stabilite le norme occorrenti per la liquidazione dell'Associazione predetta.

#### Art. 16.

La spesa per il trattamento economico (stipendi, supplemento di servizio attivo, aggiunta di famiglia e trattamento di quiescenza) del personale dell'Ispettorato corporativo sarà posta a carico dello Stato soltanto entro i limiti dei ruoli organici già fissati per l'Ispettorato dell'industria e per l'Ispettorato della industria e del lavoro dalle tabelle 80 e 81 allegate al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Alle spese eccedenti il suddetto limite, come a tutte le altre spese per il funzionamento dei servizi dell'Ispettorato corporativo (comprese quelle per l'impianto e l'attrezzamento dei nuovi uffici), eccedenti la somma di L. 420.000, consolidata ai sensi dell'art. 12 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3245, sarà provveduto con i contributi già previsti, per l'Ispettorato del lavoro, dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3245, e, per l'Associazione nazionale per la prevenzione infortuni, dal R. decreto 3 gennaio 1926, n. 79, modificato con R. decreto 1° luglio 1926, n. 1309, e cioè con contributi:

a) a carico degli Istituti di assicurazione sociale;

b) a carico delle imprese industriali ed agricole soggette alla assicurazione di cui alla legge 31 gennaio 1904, n. 51, per gli infortuni degli operai sul lavoro, ai decreti-legge 23 agosto 1917, n. 1450, e 29 novembre 1925, n. 2146, per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura.

Con decreto del Ministro per le corporazioni saranno stabiliti di volta in volta per ciascun esercizio la misura preventiva del contributo di cui alla lettera a), le modalità ed i termini del versamento.

I contributi di cui alla lettera b) sono stabiliti:

1° per quanto riguarda gli industriali, nella quota non superiore all'1,1 per cento dei premi, contributi ed accessori riscossi dagli Enti di assicurazione per contratti di assicurazione contro gli infortuni degli operai per l'assicurazione nell'anno solare precedente cui si riferisce la determinazione del contributo, qualunque sia l'anno di competenza cui detti premi, contributi ed accessori si riferiscono;

2° per quanto riguarda gli agricoltori, nella quota non superiore all'1,60 per cento del contributo medio annuo di assicurazione riscosso dagli Enti per l'assicurazione dei contadini nel quadriennio precedente l'anno cui si riferisce la determinazione del contributo per l'Ispettorato.

I contributi di cui alla lettera b) saranno versati dagli Istituti di assicurazione per conto degli industriali assicurati nei termini e modi stabiliti dal Ministro per le corporazioni e, per quanto riguarda i contributi a carico degli agricoltori, saranno da detti Istituti riscossi sotto forma di percentuale in aumento del contributo di assicurazione.

Gli Istituti di assicurazione dovranno versare tanto il contributo di cui alla lettera a) quanto quello di cui alla lettera b) alla Tesoreria provinciale nella cui circoscrizione essi hanno la loro sede, richiedendone l'imputazione all'apposito capitolo del bilancio dell'entrata e trasmettendo le relative quietanze originali di tesoreria al Ministero delle corporazioni, che ne rilascerà ricevuta e provvederà alla restituzione delle quietanze stesse, avvenuta l'imputazione delle somme versate ai capitoli dello stato di previsione.

Il Ministro per le corporazioni provvederà a promuovere la imputazione delle somme riscosse in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero.

L'importo preventivo dei contributi di cui alle lettere a) e b) è soggetto a conguaglio durante ed alla fine dell'esercizio in relazione alla erogazione delle spese.

Il Ministro per le finanze provvederà con proprio decreto a reinscrivere integralmente nel bilancio dell'esercizio successivo, nei capitoli della spesa dell'Ispettorato corporativo, le eventuali eccedenze risultanti alla fine dell'esercizio sugli stanziamenti nello stato di previsione della spesa, qualunque sia la fonte di contributo da cui derivano. Di tale eccedenza il Ministro per le corporazioni terrà conto per le ulteriori determinazioni della misura dei contributi in relazione al presunto fabbisogno dell'Ispettorato.

#### Art. 17.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad introdurre nel bilancio dello Stato le variazioni dipendenti dalla attuazione del presente decreto.

#### Art. 18.

Con l'attuazione delle norme previste circa l'inquadramento del personale, restano soppresse le tabelle nn. 80 e 81 allegate al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, confermate dall'art. 2 del R. decreto 12 giugno 1930, n. 805, nonché l'organico del personale a contratto di cui al decreto Ministeriale 23 aprile 1925.

#### Art. 19.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI — MOSCONI —  
ROCCO.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1932 - Anno X  
Atti del Governo, registro 316, foglio 71. — MANCINI.

#### Tabella organica dell'Ispettorato corporativo.

##### PERSONALE ISPETTIVO E AMMINISTRATIVO.

Grado		Numero dei posti
<i>Gruppo A.</i>		
(Ispettori e personale amministrativo).		
5°	Ispettori generali centrali . . . . .	2
5°	Ispettori generali regionali . . . . .	2
6°	Ispettori superiori centrali . . . . .	5
6°	Ispettori capi regionali . . . . .	12
7°	Ispettori principali centrali . . . . .	4
7°	Ispettori principali regionali . . . . .	16
8°	Ispettori centrali di 1ª classe . . . . .	2
8°	Ispettori regionali di 1ª classe e segretari capi . . . . .	28
9°	Ispettori regionali di 2ª classe e primi segretari . . . . .	32
10°	Ispettori regionali di 3ª classe e segretari . . . . .	33
		136

##### *Gruppo C.*

(Ispettori aggiunti).

8°	Primi ispettori aggiunti . . . . .	25
9°	Ispettori aggiunti di 1ª classe . . . . .	30
10°	Ispettori aggiunti di 2ª classe . . . . .	40
11°	Ispettori aggiunti di 3ª classe . . . . .	40
		135

##### PERSONALE D'ORDINE.

##### *Gruppo C.*

10°	Primi archivisti . . . . .	25
11°	Archivisti . . . . .	35
12°	Applicati . . . . .	45
13°	Alunni d'ordine . . . . .	25
		130

## PERSONALE SUBALTERNO.

	Numero dei posti
Commessi . . . . .	5
Uscieri . . . . .	10
Inservienti . . . . .	9
	24

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il Ministro per le corporazioni:*  
BOTTAI.

*Il Ministro per le finanze:*  
MOSCONI.

Numero di pubblicazione 1982.

REGIO DECRETO 5 novembre 1931, n. 1687.

Rettifica del contributo dovuto dal comune di Morrovalle, per il periodo 1° gennaio 1929-31 dicembre 1931, in applicazione dell'art. 55, lettera b), del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 6 marzo 1930, n. 492, col quale furono stabiliti i contributi scolastici suppletivi dovuti, per il quinquennio 1° gennaio 1929-31 dicembre 1933, dai Comuni delle provincie di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro-Urbino, in applicazione dell'art. 55, lettera b), del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577;

Veduto il nuovo elenco delle scuole classificate e non classificate legalmente istituite ed esistenti nel comune di Morrovalle al 1° gennaio 1929; elenco compilato dal Regio provveditore agli studi di Ancona, dal quale risulta che a carico dell'Ente predetto venne liquidato un contributo diverso da quello effettivamente dovuto;

Veduto l'art. 2 del R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il contributo che il comune di Morrovalle, della provincia di Macerata, deve versare annualmente alla Regia tesoreria dello Stato, in applicazione dell'art. 55, lettera b), del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, è ridotto da L. 11.200 a L. 10.400 per il periodo 1° gennaio 1929-31 dicembre 1931.

Art. 2.

L'elenco annesso al R. decreto 6 marzo 1930, n. 492, è rettificato, nella parte relativa al comune di Morrovalle, come all'unito elenco.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 novembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO — MOSCONI.

Visto, il Guardasigilli: Rocca.

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1932 - Anno X  
Atti del Governo, registro 316, foglio 72. — MANCINI.

ELENCO delle somme che i Comuni sottoindicati devono annualmente versare alla R. Tesoreria dello Stato per il periodo 1° gennaio 1929-31 dicembre 1931, in applicazione dell'art. 55, lettera b), del T. U. delle leggi sull'istruzione elementare, approvato con R. D. 5 febbraio 1928, n. 577.

Numero d'ordine	Ammontare annuo del contributo approvato col R. decreto 6 marzo 1930, n. 492			Ammontare annuo del contributo risultante dalla nuova liquidazione		
	Numero dei posti di scuole classificate e non classificate legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune		Numero dei posti di scuole classificate e non classificate legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
COMUNI			totale			n totale
	Per ogni posto d'insegnante di scuola classificata o non classificata legalmente istituita			Per ogni posto d'insegnante di scuola classificata o non classificata legalmente istituita		

I. — Provincia di MACERATA.

Morrovalle . . . . .	14	800	11.200	18	800	10.400
----------------------	----	-----	--------	----	-----	--------

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il Ministro per le finanze:*  
MOSCONI.

*Il Ministro per l'educazione nazionale:*  
GIULIANO.

Numero di pubblicazione 1983.

REGIO DECRETO 8 ottobre 1931, n. 1604.

Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Viste le leggi 4 marzo 1877, n. 3706, e 11 luglio 1904, n. 378, il decreto-legge Luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 698, la legge 24 marzo 1921, n. 312, i Regi decreti-legge 21 ottobre 1923, n. 2472, 21 ottobre 1923, n. 2726, 23 maggio 1924, n. 921, il R. decreto 15 febbraio 1925, n. 767, i Regi decreti-legge 24 maggio 1925, n. 1140, 15 ottobre 1925, n. 1924, e 20 novembre 1927, n. 2525, la legge 13 dicembre 1928, n. 2884, il R. decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927, la legge 8 luglio 1929, n. 1224, ed il R. decreto-legge 19 gennaio 1931, n. 149;

Visto l'art. 5 del citato R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, che autorizza il Governo del Re a coordinare e riunire in testo unico le disposizioni legislative in vigore sulla pesca;

Vista la legge 28 maggio 1931, n. 656, che autorizza il Governo del Re a coordinare e riunire nel testo unico le di-